



**DELIBERA N. 23/26/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
RMB S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “6 SESTARETE TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 43, COMMA 1,
LETT. A), D.LGS. 208/21 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI
1 E 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP, 48, COMMA 3,
LETT. B) E D), D.LGS. 208/21 E 3, COMMA 4, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE N. 1/2025 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI SICILIA)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*".

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge della regione Sicilia n. 2 del 26 marzo 2002, recante "*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023 tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com "*l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, sul servizio di media audiovisivo in ambito

locale 6 Sestarete TV è stata riscontrata, nei giorni 4 e 8 ottobre 2025, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. “43 e 48 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 208, nonché degli articoli 39, comma 1, lett. c), 40-bis, comma 3, che disciplinano i servizi di media audiovisivi, ancorché del Codice del Consumo (art. 21, 22, 23 e 24) e nel Codice in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha accertato e contestato, in data 30 ottobre 2025, e notificato, in pari data, alla società RMB S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 6 Sestarete TV la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, specificando che nel corso della trasmissione del programma televisivo denominato “*Tindary Rally*” è stata riscontrata “*la non riconoscibilità del messaggio*” i giorni 4 ottobre 2025, dalle ore 09.41.11 alle ore 09.42.00, e 8 ottobre 2025, dalle ore 03.30.20 alle ore 03.30.57, e la “*diffusione di messaggi pubblicitari da parte del conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso*” i giorni 4 ottobre 2025, dalle ore 09.46.43 alle ore 09.46.59, e 8 ottobre 2025, dalle ore 03.50.25 alle ore 03.51.14, dalle ore 04.05.29 alle ore 04.05.53 e dalle ore 05.11.30 alle ore 05.11.46.

Successivamente, la parte, nel presentare appositi scritti difensivi, in data 01 dicembre 2025, e in sede di audizione tenutasi, in data 17 dicembre 2025, ha eccepito quanto segue.

Il fornitore del servizio di media audiovisivo è “*una piccola emittente locale, operante con risorse tecniche ed economiche significativamente ridotte rispetto ai grandi operatori regionali.*”

La società sta inoltre affrontando una fase complessa di riorganizzazione aziendale con personale tecnico ridotto, ingenti costi migrazione tecnologica post-switch off, riduzione dei ricavi pubblicitari nel mercato locale, programmi forniti da terzi per sostenere il palinsesto a fronte della carenza di risorse interne. [...]

Il programma Tindary Rally, oggetto di monitoraggio, non è una produzione interna, ma un contenuto fornito da un soggetto esterno all'emittente [...].

A seguito della notifica della contestazione [.....] l'emittente ha quindi attivato ogni strumento ragionevolmente disponibile per evitare la ripetizione di criticità analoghe”.

Inoltre, in sede di audizione, la parte, nel richiamare quanto eccepito con gli scritti difensivi, ha sostenuto che “*mai fino ad ora, la stessa società è incappata in contestazioni di alcun genere*”, che “*le infrazioni rilevate riguardano comunque una fascia di ascolto non elevata e comunque trattasi anche di una replica seppur messa in onda in giornate diverse*”.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 6 Sestarete TV sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, 48, comma 3, lett. b) e d), d.lgs. 208/21 e 3, comma 4, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili come tali, per aver inserito prodotti nel corso della trasmissione del programma televisivo sopra menzionato, incoraggiandone l'acquisto mediante specifici riferimenti promozionali e senza chiaramente informare i telespettatori dell'inserimento di prodotti stesso tramite l'apposita identificazione e, infine, per aver presentato il conduttore nel corso del programma televisivo stesso tali comunicazioni commerciali nel contesto dello stesso. (a titolo esemplificativo a partire dalle ore 9.40.50 circa del giorno 04 ottobre 2025, mentre sono esposti determinati prodotti facilmente riconoscibili e il relativo marchio, il conduttore del programma televisivo in esame dichiara *“riportare la migliore informazione possibile soprattutto a chi ci segue insieme agli splendidi prodotti [...] che ci fanno compagnia e insieme a loro ci guardiamo una piccola pausa e poi torniamo”* e, immediatamente, segue un vero e proprio spot pubblicitario dei prodotti stessi).

Nella vicenda in esame, l'Organismo regionale ha individuato, erroneamente, nell'adottare il predetto atto di accertamento e di contestazione, tra le norme presuntivamente violate dalla società RMB S.r.l., le disposizioni normative, di cui agli artt. *“39, comma 1, lett. c), 40-bis, comma 3, che disciplinano i servizi di media audiovisivi, ancorché del Codice del Consumo (art. 21, 22, 23 e 24) e nel Codice in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”*.

In tema di infrazioni amministrative, l'obbligo della contestazione della violazione, prescritto dall'art. 14 della l. 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato pure in presenza, nel relativo provvedimento, di errori od omissioni circa l'individuazione della norma di legge applicabile, poi, emendati con l'ordinanza-ingiunzione emessa per gli stessi fatti oggetto di contestazione, ove non risulti che gli errori medesimi abbiano in concreto implicato un pregiudizio del suddetto diritto di difesa dell'intimato, in relazione alle facoltà accordategli dall'art. 18 della succitata legge, ossia in ordine alla richiesta di essere ascoltato e alla produzione di scritti difensivi prima dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione medesima. (Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1990 n. 352, Cass. civ. sez. I, 18 luglio 1997, n. 6621, Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2006 n. 7123)

In altri termini, in tema di irrogazione di sanzioni amministrative l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento. (Cass. civ. 07 settembre 2021, n. 24082)

Inoltre, rispondendo la preventiva contestazione degli addebiti a finalità di difesa della parte coinvolta, la stessa deve avere ad oggetto la individuazione di specifici comportamenti individuati attraverso descrizioni obiettive, essendo, poi, demandata alla conclusiva valutazione finale dell'Organo collegiale la deliberazione in ordine alla sussistenza dell'illecito, alla sua qualificazione ed alla commisurazione della sanzione; spetta solo all'Organo deputato ad effettuare la valutazione finale e conclusiva del procedimento sanzionatorio e all'irrogazione delle relative sanzioni l'esatta qualificazione dei fatti sotto il profilo giuridico.

Ora, a sostegno della legittimità del presente procedimento sanzionatorio risulta pienamente osservato, quale presidio di garanzia del trasgressore, il principio primario elaborato in materia di procedimenti sanzionatori di corrispondenza tra i fatti contestati e quelli sanzionati, che si riferisce, appunto, al quadro fattuale ed agli elementi costitutivi dell'illecito che valgano a identificare la condotta con riferimento alla quale si procede.

Premesso, infatti, che nella fase di avvio del procedimento e, quindi, della contestazione degli addebiti, sono stati identificati dall'Organismo regionale i profili della condotta accertata e contestata, tanto da consentire alla parte di poter proficuamente partecipare all'istruttoria, esercitando le proprie prerogative difensive attraverso la presentazione di scritti difensivi e la partecipazione ad apposita audizione, le modifiche arrecate, in sede di ordinanza-ingiunzione, rispetto a quanto riportato nell'atto di contestazione, comunque, si riferiscono alle medesime fattispecie comportamentali già segnalate in sede di contestazione degli addebiti, inerendo tali modifiche unicamente al relativo quadro normativo.

In conclusione, premesso, pertanto, che risultano del tutto soddisfatte le esigenze istruttorie, ossia che l'atto di contestazione ha indicato gli elementi essenziali all'individuazione della condotta tenuta dalla parte e che la parte ha potuto, così, esercitare il proprio diritto di difesa, il vincolo discendente dalle medesime, in sede di ordinanza-ingiunzione, non si è tradotto in un mutamento della natura intrinseca delle violazioni contestate, bensì esclusivamente nella modifica parziale del relativo quadro normativo di riferimento in ossequio al principio della corrispondenza tra contestazione e deliberazione finale.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa - *La società sta inoltre affrontando una fase complessa di riorganizzazione aziendale con personale tecnico ridotto, ingenti costi migrazione tecnologica post-switch off, riduzione dei ricavi pubblicitari nel mercato locale, programmi forniti da terzi per sostenere il palinsesto a fronte della carenza di risorse interne* -, causa dell'avvenuta infrazione asseritamente non imputabile alla predetta società, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita

nel caso di specie. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

Nella vicenda in esame, quanto eccepito dalla parte non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive in violazione delle norme prescritte, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di riconoscibilità rispetto al resto del contenuto editoriale, dalla documentazione versata in atti è emerso che RMB S.r.l. non abbia addotto alcuna prova che quegli eventi siano stati causati da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idonei a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa oggetto di contestazione.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta nella vicenda in esame, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato tutte quelle misure tanto preventive quanto correttive, secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, gli eventi riportati in sede di esercizio del diritto di difesa sono dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare le prescrizioni di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, 48, comma 3, lett. b) e d), d.lgs. 208/21 e 3, comma 4, dell'Allegato A)

alla delibera n. 538/01/CSP, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che gli eventi, ossia il fatto che *“la società sta inoltre affrontando una fase complessa di riorganizzazione aziendale con personale tecnico ridotto, ingenti costi migrazione tecnologica post-switch off, riduzione dei ricavi pubblicitari nel mercato locale, programmi forniti da terzi per sostenere il palinsesto a fronte della carenza di risorse interne”* non potessero, comunque, essere fronteggiate tramite il ricorso *ex ante* a ulteriori misure organizzative/gestionali, da valutarsi in concreto, sufficienti ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, secondo cui *“il programma Tindary Rally, oggetto di monitoraggio, non è una produzione interna, ma un contenuto fornito da un soggetto esterno all'emittente”*, si fa presente che destinatario delle disposizioni normative contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l'altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame da parte della società RMB S.r.l, in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione, sul fornitore del servizio media audiovisivo 6 Sestarete TV grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, ai fini dell'accertamento e della contestazione delle succitate norme da parte dell'Organismo regionale rileva il comportamento di RMB S.r.l. caratterizzato comunque da alcuni eventi violativi nell'arco di due giornate di programmazione televisiva monitorata.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, *“le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita [.....]”* e *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lett. b) e d), d.lgs. 208/21, *“i programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni: [.....] non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; [...] e “i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, *“i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso”*;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Rmb S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 6 Sestarete TV nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, 48, comma 3, lett. b) e d), d.lgs. 208/21 e 3, comma 4, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di lieve entità in considerazione della rilevazione di non numerosi episodi di violazione delle succitate disposizioni normative nel corso di due giornate di programmazione televisiva, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

In particolare, l'assenza di segnalazioni grafiche atte a indicare la natura commerciale di dette comunicazioni e, al contempo, la presentazione delle stesse da parte del conduttore del programma televisivo in corso nel contesto dello stesso rafforzano la "pericolosità" del messaggio pubblicitario, in quanto attenuano le difese del telespettatore che non percepisce in modo immediato lo scopo commerciale della comunicazione stessa con conseguenti possibili indebiti vantaggi a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia risulta che la parte si sia limitata a dichiarare, senza aver documentato, di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

RMB S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2024, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 926.549 e un bilancio in utile.



CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive ha comportato in capo alla società RMB S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) aumentata sino a una volta e mezzo pari a euro 2.324,25 (duemilatrecentoventiquattro/25) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a RMB S.r.l., codice fiscale 01775280876, con sede legale in Belpasso (CT), Frazione Contrada Timpa Magna, Strada Provinciale Belpasso - Etna Km 0,400, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 6 Sestarete TV di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.324,25 (duemilatrecentoventiquattro/25) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, 48, comma 3, lett. b) e d), d.lgs. 208/21 e 3, comma 4, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 2.324,25 (duemilatrecentoventiquattro/25) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.23/26/CSP*".



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 23/26/CSP*”;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella